



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3540

Seduta del 09/12/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Franco Lucente

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO R.G. 37320/2021 DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO E DEL CONSEGUENTE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G.A. 3386/2023 PENDENTE TRA IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE E REGIONE LOMBARDIA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCENTE)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Silvio Landonio

I Dirigenti Giovanni Leo Erminia Falcomatà

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

RICHIAMATI:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 923 finale del 12 febbraio 2015, e, in particolare, quanto previsto in merito all'Asse IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", obiettivo specifico IV.e.1 "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane" ove è compresa l'Azione IV.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di Charging Hub" declinata nella Misura "Mobilità ciclistica";
- la DGR n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia";

VISTI:

- la DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 con la quale è stata approvata l'iniziativa per la Misura Mobilità ciclistica - POR FESR 2014 - 2020 di Regione Lombardia";
- il decreto n. 6549 del 31 luglio 2015, pubblicato sul BURL n. 35 - S.O. del 24 agosto 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la Mobilità ciclistica in attuazione della DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015";
- la DGR n. X/5359 del 27 giugno 2016 che ha approvato lo schema di Accordo tipo e definito i nuovi termini per la conclusione della fase di concertazione;
- il decreto n. 6985 del 15 luglio 2016 di approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili, l'elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione - tra cui il progetto integrato ID 115892 presentato dal Comune di Assago e l'elenco dei progetti non ammissibili;
- il decreto n. 12198 del 24 novembre 2016 di approvazione del documento "Linee Guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della Misura Mobilità Ciclistica" (a seguire Linee Guida);
- l'Accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2016 tra Regione Lombardia, il Comune di Assago (Comune capofila) ed i Comuni di Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido San Giacomo per la realizzazione del progetto integrato ID 115892 "PIU' BICI" nell'ambito del POR FESR 2014-2020, con il quale è stato assegnato complessivamente il contributo fino ad un massimo di € 1.165.351,34 pari al 66,98% della spesa massima ammissibile determinata

in € 1.739.849,70, di cui € 233.811,89 per l'operazione ID 115892 – 4 al Comune di Pieve Emanuele;

- la nota prot. S1.2020.0016804 del 7 luglio 2020, con la quale il Responsabile delle fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa ha segnalato alle Responsabili d'Asse ed al Responsabile d'Azione presunte violazioni normative nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'operazione ID 115892-4 in Comune di Pieve Emanuele, emerse nel corso dell'istruttoria condotta sulla richiesta di prima quota presentata in SIAGE tramite il capofila Assago (prot. SiAge n. S1.2020.0010902 in data 29 aprile 2020);
- la nota prot. n. S1.2020.0018190 del 23 luglio 2020 con la quale la Responsabile d'Asse ed il Responsabile d'Azione hanno comunicato al Comune di Assago (soggetto capofila) ed al Comune di Pieve Emanuele l'avvio del procedimento di accertamento di irregolarità ai sensi del paragrafo 4.2 del Manuale di gestione delle irregolarità di SI.GE.CO, allegando la suddetta nota;
- la nota prot. regionale n. S1.2020.0022026 del 16 settembre 2020 trasmessa dal Comune di Assago, in qualità di capofila, con la quale il Comune di Pieve Emanuele ha fornito le proprie osservazioni, accompagnate dal documento di riscontro rilasciato da Asmel, utili a valutare la sussistenza della violazione;

DATO ATTO che con Decreto n. 13470 del 06 novembre 2020, ai sensi dell'art. 23 dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, del punto 1.7 delle Linee Guida nonché dell'art. 8 dell'Accordo, Regione Lombardia ha disposto la decadenza del contributo di € 233.811,89, assegnato per l'OPERAZIONE ID 115892 - 4, facente parte del progetto integrato ID 115892, il cui capofila è il Comune di Assago, a seguito di procedura di accertamento di irregolarità per violazioni normative nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dei ricorsi del Comune di Pieve Emanuele e della Società ASMEL Consortile s.c. a r.l., con Sentenza n. 8626 del 3 novembre 2023 - pubblicata il 6 novembre 2023 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Milano, resa nel procedimento n. 37320/2021 (cui è stato riunito il giudizio n. 41036/2021, come da provvedimento del 24 novembre del 2022 reso ai sensi dell'articolo 274 c.p.c.) - il Giudice di primo grado ha condannato Regione Lombardia e ha disposto il pagamento:

-
- a favore del Comune di Pieve Emanuele della somma di € 233.811,89, oltre agli interessi legali, compensi professionali e rimborso forfetario delle spese generali;
 - a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l., delle spese di lite, compensi professionali e rimborso forfetario delle spese generali;
- con D.G.R. n° XII/1422 del 27 novembre 2023 Regione Lombardia ha deliberato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano la sentenza del Tribunale di Milano di cui al punto precedente, trasmettendo alla stessa Corte, in data 4 dicembre 2023, l'"Atto di citazione in appello" con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
 - la Corte d'Appello di Milano, nella prima udienza dell'11 aprile 2024 - dando atto che il Comune di Pieve Emanuele si impegna a non porre in esecuzione la pronuncia fino alla definizione di questo grado di giudizio e che le parti si impegneranno a trovare una definizione transattiva - fissa la successiva udienza al 19 settembre 2024 (ex art. 352 del c.p.c.);
 - la Corte d'Appello di Milano, nella seconda udienza del 19 settembre 2024, a seguito di richiesta congiunta presentata da Regione Lombardia e dal Comune di Pieve Emanuele, ha rinviato la causa all'udienza del 12 dicembre 2024 per la verifica dell'esito delle trattative pendenti;

RILEVATO CHE sono intercorse trattative tra le parti per addivenire ad una soluzione bonaria e al fine di chiudere il contenzioso in corso, nell'ambito delle quali:

- il Comune di Pieve Emanuele - con comunicazioni inviate a mezzo e-mail in data 29 ottobre 2024 e a mezzo Pec in data 22 novembre 2024 a seguito dell'invito formulato da Regione Lombardia in tal senso - trasmetteva a Regione l'attestazione della piena fruibilità dell'intervento (Progetto "Più Bici" CUP J41B18000000006), delle spese effettivamente sostenute, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione;
- a seguito della verifica della rendicontazione presentata dal Comune di Pieve Emanuele, Regione Lombardia, dopo aver rilevato che per mero errore materiale veniva riportato un CUP errato su quasi tutti i documenti prodotti (era omessa una cifra all'interno del codice) accertava che la spesa effettiva sostenuta dal Comune di Pieve Emanuele per l'intervento ammontava ad euro 301.122,30, con conseguente rimodulazione dell'importo asseritamente di competenza di Regione in € 201.691,71 euro, pari al 66,98% della spesa rendicontata complessiva;

DATO ATTO CHE, nell'ambito della prospettata definizione transattiva si è convenuto che:

- 1) Regione Lombardia si impegna, entro l'esercizio 2024 ad assumere gli atti di impegno e liquidazione a favore del Comune di Pieve Emanuele a riconoscimento di tutte le spese effettivamente sostenute nella percentuale definita nell'Accordo sottoscritto con Regione (66,98%), come avvenuto per tutti gli altri lotti del progetto integrato "Più Bici", quantificate nella somma pari a € 201.691,71 euro [vale a dire: euro 301.122,30 x 66,98%];
- 2) Regione Lombardia si impegna altresì a riconoscere al Comune, entro la medesima data, la percentuale dell'85% degli interessi moratori sulla spesa riconosciuta ai sensi del Punto 1 maturati ai sensi dell'articolo 1284, comma 4 c.c. a partire dal 5 gennaio 2020 (come esplicitato nella sentenza resa dal giudice di primo grado) e sino alla data dell'avvenuta proposizione dell'atto di appello e precisamente sino al giorno 4 dicembre 2023 per una cifra pari a € 58.770,34 per un totale complessivo di € 260.462,05;
- 3) il Comune di Pieve Emanuele si assume l'esclusiva responsabilità dell'errata indicazione del CUP sugli atti facenti parte della rendicontazione presentata e per la piena fruibilità e funzionalità dell'opera, nonché la valutazione di eventuali provvedimenti da assumere a riguardo, manlevando Regione Lombardia da qualsiasi tipologia di responsabilità che possa essere connessa alla commissione di tale errore materiale;
- 4) Regione Lombardia si impegna a rinunciare al giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano avente R.G.A. n. 3386 del 2023 a spese compensate e il Comune si obbliga ad accettare tale rinuncia che verrà formalizzata a seguito della ricezione delle somme pattuite e specificate come ai punti 1) e 2) da parte del Comune di Pieve Emanuele e dichiara di null'altro avere a pretendere da Regione Lombardia con riferimento alle vicende sottese alla definizione del presente accordo transattivo;

RILEVATO CHE:

- la proposta si presenta congrua considerato che Regione Lombardia è riuscita, tramite l'impugnazione della sentenza di primo grado n. 8626 del 6 novembre 2023 resa dal Tribunale di Milano, Sez. VII, Dr. Grassi e mediante il raggiungimento del presente accordo transattivo, ad ottenere una riduzione della somma capitale da versare al Comune di Pieve Emanuele e a corrispondere alla controparte una percentuale degli interessi moratori dovuti in forza della sentenza di primo grado menzionata, calcolata su tale minor somma e con decorrenza sino alla data di proposizione dell'appello,

ovvero sino al 4 dicembre 2023. Tali reciproche concessioni si rivelano necessarie al fine di prevenire ed evitare l'alea, le spese e i potenziali rilevanti pregiudizi che potrebbero sorgere dalla prosecuzione del contenzioso e dalla decorrenza degli interessi di cui all'articolo 1284, comma 4 c.c. sino alla data della pubblicazione della sentenza di secondo grado nel caso di soccombenza di Regione Lombardia, anche in considerazione del fatto che la pendenza della lite reca un grave nocumento ad entrambi gli Enti pubblici coinvolti nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. Sez. I, Dr.ssa Brena, R.G.A. 3386/2023;

REPUTATO:

- che la materia del contendere è di per sé transigibile attenendo a diritti patrimoniali che, siccome tali, sono disponibili ed altresì valutata plausibile e soddisfattiva la proposta transattiva, nei termini meglio specificati nell'allegato atto di transazione;

RAVVISATO:

- dunque, conclusivamente, per le espresse considerazioni, di interesse dell'Amministrazione, che la prospettata transazione appare non solo possibile sul piano giuridico-formale, ma anche utile all'economia generale sotto il profilo sia della definizione del contenzioso, sia dell'uso di risorse conseguibile dall'amministrazione nel delineato quadro consensuale caratterizzato da mutue rinunce;

VISTO:

- lo schema di transazione Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento che riporta i contenuti della soluzione sopra prospettata;

DATO ATTO:

- che sul contenuto dell'accordo transattivo, come sopra descritto, è stata acquisita la condivisione di tutte le parti;

VISTA la D.G.C. n. 155 del 4 dicembre 2024 del Comune di Pieve Emanuele che approva lo schema di accordo di cui all'allegato 1;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'accordo transattivo è garantita a valere sul capitolo "Accordo transattivo a definizione del contenzioso R.G. 37320/2021 promosso dal Comune di Pieve Emanuele avverso Regione Lombardia" di nuova istituzione sulla Missione 10, Programma 05, per l'importo di €

260.462,05, mediante corrispondente prelievo dal Fondo Rischi Contenzioso Legale disposto con deliberazione approvata nella medesima seduta di Giunta del presente provvedimento;

RITENUTO quindi, opportuno e necessario, per quanto precede e sulla scorta della disponibilità manifestata dalle parti interessate alla prospettata transazione:

- deliberare l'adesione della Regione Lombardia alla transazione nei termini risultanti dal negoziato tra le parti;
- approvare il testo dell'atto di transazione, Allegato 1, parte integrante del presente atto, così che esso possa essere stipulato dai rappresentanti delle parti interessate;
- autorizzare il Direttore della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile alla sottoscrizione della proposta transattiva di cui all'allegato 1;
- autorizzare il Dirigente della Struttura Reti pubbliche, Banda Ultra Larga e Mobilità sostenibile della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile alla adozione, nei termini e con le modalità indicate nella proposta di cui al precedente punto, di ogni conseguente provvedimento amministrativo e contabile inerente alle somme riconosciute a favore del Comune di Pieve Emanuele;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di definire in via transattiva con il Comune di Pieve Emanuele la vertenza di cui in premessa;
2. di approvare per l'effetto lo schema della proposta transattiva, Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contenente i termini dell'accordo;
3. di dare atto che l'accordo con il Comune di Pieve Emanuele sarà perfezionato, mediante sottoscrizione delle parti in forma digitale, attraverso scambio di corrispondenza in modalità telematica;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile alla sottoscrizione della proposta transattiva di cui al punto 2;

-
5. di autorizzare il Dirigente della Struttura Reti pubbliche, Banda Ultra Larga e Mobilità sostenibile della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile alla adozione, nei termini e con le modalità indicate nella proposta di cui al precedente punto 2, di ogni conseguente provvedimento amministrativo e contabile inerente alle somme riconosciute a favore del Comune di Pieve Emanuele, la cui copertura è garantita a valere sul capitolo "Accordo transattivo a definizione del contenzioso R.G. 37320/2021 promosso dal Comune di Pieve Emanuele avverso Regione Lombardia" di nuova istituzione sulla Missione 10, Programma 05, per l'importo di € 260.462,05, mediante corrispondente prelievo dal Fondo Rischi Contenzioso Legale disposto con deliberazione approvata nella medesima seduta di Giunta del presente provvedimento;
 6. di demandare all'Avvocatura regionale l'espletamento di ogni attività processuale finalizzata all'abbandono del giudizio citato in premessa.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge